

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4456

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIOTTI, BALZAMO, ZAGARI, FELISETTI, ACHILLI,  
FERRI MARIO, SPINELLI, ARTALI, CANEPA, COLUCCI,  
CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI  
NOYA MARIA, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO**

*Presentata il 14 aprile 1976*

Modificazione della legge 22 maggio 1975, n. 152,  
recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante norme a tutela dell'ordine pubblico, è possibile formulare un primo bilancio della gestione di questa legge che, a suo tempo, dette luogo a tante appassionate discussioni e a tanti scontri che giunsero al limite della rottura della maggioranza e del Governo.

Non sembra che si possano nutrire dubbi sul fatto che la legge ha clamorosamente fallito l'obiettivo di debellare o quanto meno di ridurre l'offensiva che la delinquenza comune e politica ha scatenato nel Paese. Infatti, come coerentemente, quanto inutilmente, sostenne il gruppo socialista che ribadì più volte che la lotta alla delinquenza ed il ristabilimento dell'ordine pubblico democratico non sono problemi legislativi ma essenzialmente di nuova politica criminale e di indirizzo politico generale, l'ulteriore aggravamento delle condizioni dell'ordine pubblico ha, purtroppo, confermato sulla pelle del paese, come il grave problema non pos-

sa essere risolto esclusivamente con strumenti legislativi i quali alla prova dei fatti si rivelano efficaci come le « grida » manzoniane.

Ma se la legge n. 152 del 1975 ha fallito il suo obiettivo di fondo di essere un valido strumento per la lotta alla delinquenza, purtroppo e per converso essa ha prodotto invece altri effetti deleteri di tutta evidenza a chi concepisca nei termini costituzionali e democratici la funzione indispensabile e meritoria delle forze di polizia.

Recenti gravi episodi di uso ingiustificato delle armi ad opera delle forze di polizia nel corso di fatti gravi di criminalità comune e politica hanno giustamente allarmato l'opinione pubblica e sollevato interrogativi d'ordine politico e legislativo.

I proponenti non vogliono una polizia imbecille ed inerte nei confronti dei gravi fatti di delinquenza; nel contempo però sottolineano come non sia tollerabile che le forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico ricorrano all'uso ingiustificato ed indi-

scriminato delle armi, al di fuori delle condizioni di necessità di respingere la violenza o di vincere la resistenza.

Non a caso dunque nel corso della discussione della legge n. 152 il gruppo socialista, pur facendo parte della maggioranza, si oppose all'articolo 14 della detta legge, il quale, modificando estensivamente la casistica all'uso legittimo delle armi prevista dall'articolo 53 del codice penale, al di là della oggettiva gravità della fattispecie ivi considerata, ha finito per funzionare e per essere interpretato, come in effetti è stato, quale una spinta psicologica al ricorso generalizzato dell'uso delle armi.

Il rilievo già di per sé gravissimo (come la realtà dei nostri giorni dimostra) assume ulteriore gravità almeno per chi consideri le forze dell'ordine come strumento e garanzia dell'ordine pubblico così come sancito dalla Costituzione repubblicana, ove si ponga mente alle norme di tutela passiva degli agenti della forza pubblica contenute negli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 25 maggio 1975, n. 152. In effetti il combinato disposto tra l'articolo 53 del codice penale così come modificato dall'articolo 14 della legge in esame, e i ricordati articoli dal 27 al 31, finisce per creare una specie di sistema di « impunità assicurata » che allenta ulteriormente, almeno sotto il profilo psicologico, il senso di responsabilità e di controllo (che è elemento proprio ed inscindibile dalla pubblica funzione a lui commessa) del pubblico ufficiale.

Non sembra pretestuoso e fuori luogo ricordare che in occasione della discussione della legge n. 152 il gruppo socialista, sebbene parte integrante della maggioranza, con ampia motivazione pubblicamente espressa sia in Commissione sia in aula, votò contro gli articoli in argomento. E ciò non tanto e non solo per il dubbio di costituzionalità di detti articoli sotto il profilo della disparità di trattamento (articolo 28 della Costituzione) e sotto quello della violazione del giudice naturale (articolo 25 della Costituzione), ma quanto anche e soprattutto per la portata politica di norme che, sottraendo al magistrato competente per territorio e per funzione la promozione dell'azione penale per affidarla esclusivamente al procuratore generale presso la corte di appello (con l'aggravante del diritto di impugnazione e di ricorso), finiscono per collegare, più o meno surrettiziamente, alle direttive dell'esecutivo la promozione dell'azione penale quando soggetto passivo della stessa sia un pubblico ufficiale esecutore, sostanzialmente, delle direttive emanate proprio dall'esecutivo.

Per queste ragioni i proponenti sottopongono all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge recante l'abrogazione dell'articolo 14 e degli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ed il conseguente ripristino dell'originale testo dell'articolo 53 del codice penale e delle norme del codice di procedura penale in materia di promozione dell'azione penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 14 della legge 22 maggio 1975, n. 152 recante aggiunzioni al primo comma dell'articolo 53 del codice penale è abrogato.

### ART. 2.

Sono abrogati gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152.